

**Allegato “B” all’atto n. 28988/14086 di Rep.**

**STATUTO**  
della  
**“FONDAZIONE AMBIENTA ENTE DEL TERZO SETTORE”**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

1. È costituita su iniziativa di Ambienta SGR S.p.A. una Fondazione denominata  
**“Fondazione Ambienta Ente del Terzo settore”**  
per brevità anche **“Fondazione Ambienta ETS”**. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2**  
**Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

**2.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3**  
**Scopo e attività**

**3.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione ha quale scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di una cultura dell’ambiente e del risparmio energetico, intendendosi come correlati al concetto di ambiente qualsiasi attività o evento legati: (i) alla riduzione della produzione dei gas ad effetto serra; (ii) all’aumento dell’efficienza energetica; (iii) al contenimento delle emissioni considerate nocive per l’ambiente e/o per l’uomo; (iv) al miglioramento dell’utilizzo della risorsa acqua; e (v) alla riduzione della produzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

**3.2.** Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), i) e) e u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni, pubblicazioni e altre iniziative culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare, promuovere e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- istituire premi e borse di studio;
- erogare gratuitamente denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

**3.3** La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) Acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

**3.4** La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio e fonti di finanziamento**

**4.1** Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

**4.2** La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;
- c) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- d) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 5**

##### **Il Fondatore**

**5.1** È Fondatore la società Ambienta SGR S.p.A., con sede in Milano, piazza Fontana n. 6, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi

05786770965, REA MI-1848333.

**5.2** Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, la medesima società Fondatore potrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alla medesima società spettanti ai sensi del presente Statuto.

## **Articolo 6**

### **Organi**

**6.** Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico, se nominato.

## **Articolo 7**

### **Consiglio di Amministrazione**

**7.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Fondatore.

Il Fondatore si riserva la facoltà di richiedere a personalità di spicco dell'ambiente accademico, ambientale o industriale indicazioni in merito all'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**7.2** I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio del mandato, salvo dimissioni o decadenza.

**7.3** Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**7.4** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Fondatore nominerà il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

## **Articolo 8**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**8.1** Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
- k) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari e sugli incrementi di patrimonio;
- m) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- n) approva eventuali regolamenti interni;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) delibera sulle modifiche allo statuto con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- q) delibera sulle operazioni straordinarie;
- r) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- s) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- t) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

**8.2** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

## **Articolo 9**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**9.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 9.6

**9.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

**9.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**9.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

**9.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 10**

### **Presidente**

**10.1** Il Presidente è nominato dal Fondatore.

**10.2** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

**10.3** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

**10.4** Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

## **Articolo 11**

### **Segretario**

**11.1** Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

**11.2** Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento e all'esecuzione delle attività della Fondazione.

**11.3** La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Organo di Controllo**

**12.1** L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**12.2** L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

**12.3** L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

**12.4** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**12.5** L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

**12.6** L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**12.7** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**12.8** L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 13**

#### **Comitato Scientifico**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico, composto da tre a nove membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione.

**13.2** Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

**13.3** Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

**13.4** Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

### **Articolo 14**

#### **Compensi per le Cariche sociali**

**14.1** Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**14.2** La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

## **Articolo 15**

### **Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione**

**15.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

**15.2** Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 richiamato.

**15.3** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

## **Articolo 16**

### **Scioglimento**

**16.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

**16.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

## **Articolo 17**

### **Norme applicabili**

**17.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli